



**TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO**

N. R.G. 3723 / 2022

Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Licata

Ad esito dell'udienza del 27/03/2023, tenutasi con le forme della trattazione scritta;

Lette le note di udienza delle parti;

Rilevato che l'odierno ricorso, su richiesta di parte ricorrente, doveva essere notificato con pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione ex art. 151 c.p.c.;

Ritenuto, tuttavia, che la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc è stata autorizzata soltanto in data 20.02.2023 e che gli atti sono stati pubblicati sul sito del Ministero ai sensi dell'art. 151 cpc soltanto in data 07.03.2023, come da attestazione telematica, per cui non è stato rispettato il termine di cui all'art. 415 comma V c.p.c., sicché va accolta la richiesta di rimessione in termini per procedere ad una nuova notifica con le forme richieste;

PQM

Rimette parte ricorrente per eseguire una nuova notifica con le forme ex art. 151 c.p.c., che sin d'ora si autorizza, mediante pubblicazione sul sito del M.I. del ricorso e di copia dell'odierno provvedimento;

Rinvia per la discussione all'udienza del 10.5.2023.

visti



l'art. 127, III c., c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. a), d. lgs. 149/2022, e l'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. b), IV capoverso ss., d. lgs. 149/2022, ricorrendone i presupposti

dispone

procedersi nelle forme della trattazione scritta; a tal fine,

assegna

alle parti termine fino al giorno dell'udienza alle ore 8 per il deposito telematico di note di udienza, contenenti le proprie istanze e conclusioni; fermo quanto sopra,

invita

le parti – nella cui leale collaborazione confida – a depositare le note rispettive con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro il terzo giorno antecedente a quello dell'udienza sopraddetta; in ogni caso,

raccomanda

alle parti di attenersi, nella redazione delle note, ai principi di sinteticità e chiarezza;

rammenta

come:

1. ai sensi dell'art. 127-ter, IV c., c.p.c., «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;



2. ai sensi dell'art. 127-ter, V c., c.p.c., «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»;
3. il provvedimento adottato dal giudice sarà depositato telematicamente;
4. qualora – nonostante l'eventuale natura documentale dell'affare ovvero l'eventuale valutazione di superfluità dell'istruttoria – la vertenza non possa essere decisa al termine della precitata trattazione scritta, sarà fissata la data dell'udienza di discussione, nel rispetto della calendarizzazione già stabilita da questo Giudice e della tipologia di contenzioso.

Si comunichi.

Patti, 27/03/2023

Il Giudice del Lavoro

Dott. Fabio Licata

